



FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 2/26

Procedimento disciplinare n. 2/2026R.G.PF
IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Giovambattista Maggiorelli – Presidente

Avv. Francesco Cerotto – Vicepresidente

Avv. Antonio Castucci - Componente

Nel procedimento disciplinare a carico del tesserato in epigrafe, deferito dalla Procura Federale con atto del 24 aprile 2026 questo Tribunale Federale, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con atto di deferimento del 24 aprile 2026, la Procura Federale ha citato a giudizio dinanzi a questo Tribunale il Sig. XXXXX, tesserato FIDESM n. XXXXX, per rispondere della violazione dell'art. dell'art. 7 bis commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale e dell'art. 12 del Codice di comportamento sportivo del Coni e l'ASA XXXXX - cod XXXXX in persona del legale rappresentante pro tempore per responsabilità diretta ex art. 2 co. 4 RGF.

La vicenda trae origine dall'acquisizione diretta della notizia di violazione regolamentare avvenuta nel corso di altre indagini (Proc. Fed. PF 3 e 4 del 2026) di cui si stava occupando la Procura, avente oggetto la violazione dei doveri di collaborazione da parte del sig. XXXXX.

A seguito di regolare avvisi di convocazione presso gli Uffici della Procura Federale per il 31 marzo 2025, regolarmente inviati via pec in data 16.03.2026 alla ASA XXXXX, presso la quale ricopriva il ruolo di Tecnico e al sig. XXXXX, nessuno si presentava senza fornire giustificazione alcuna. Di qui, il deferimento della Procura Federale nei suoi confronti per aver posto in essere il seguente comportamento: *“per aver ommesso di presenziare alla convocazione personale fissata per il giorno 31 marzo 2026, predisposta dalla Procura Federale per essere ascoltato in merito a fatti attinenti ad altri procedimenti, senza giustificarne i motivi, in violazione dell' art. 7 bis commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale e dell'art. 12 del Codice di comportamento sportivo del Coni. L'Asa XXXXX - cod XXXXX in persona del legale rappresentante pro tempore per responsabilità diretta ex art. 2 co. 4 RGF:”*



All'udienza del 9 giugno 2026, il deferito XXXXX non si costituiva e non compariva, così come l'associazione deferita ASD XXXXX.

La Procura si riporta all'atto di deferimento e concludeva, chiedendo per XXXXX la sanzione della sospensione per mesi uno e l'ammenda di euro 200,00; per l'ASD XXXXX stesse conclusioni.

Il Tribunale si riserva per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La questione centrale del presente giudizio attiene all'obbligo di collaborazione che grava su ogni tesserato nei confronti degli organi di giustizia sportiva e della connessa responsabilità diretta da parte della Compagine Sociale.

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale si fondano principalmente sull'art. 7-bis, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, il quale impone ai tesserati un ineludibile obbligo di collaborazione con gli Organi Federali e di Giustizia, che si sostanzia nel fornire risposte veritiere e complete ai quesiti posti, nel produrre la documentazione richiesta e nel presentarsi dinanzi agli organi Federali se regolarmente convocato, dove, il comma 2, evidenzia: *“La mancata collaborazione con gli Organi di Giustizia e la Procura Federale, nonché l'omessa, ingiustificata, partecipazione alle convocazioni ritualmente disposte e comunicate dai predetti Organi è condotta punita con la sanzione della sospensione non inferiore nel minimo a mesi tre.”*

La norma di chiusura sul punto, viene fornita dall'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni in materia di Doveri di collaborazione, dove si sottolinea che: *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.”*

Nel caso di specie, l'antigiuridicità della condotta, stante anche la contumacia del XXXXX nel presente procedimento, non può essere messa in discussione, tuttavia, il Tribunale deve segnalare che le specifiche circostanze che inducono a ritenere la condotta del Sig. XXXXX connotata da un grado di colpevolezza attenuato. In primo luogo, il tesserato si è reso disponibile al confronto con una comunicazione via email in atti, che non ha poi trovato terreno fertile nella fase successiva, e dall'altro, va segnalato che la tenuità del danno sofferto dalla Federazione e/o da altri tesserati deve essere tenuta in considerazione in uno con l'evidente assenza di qualsivoglia intralcio ad ulteriori indagini in corso.

Tali elementi, in uno con la particolare tenuità del fatto, pur non eliminando l'antigiuridicità della condotta, consentono di qualificare l'infrazione come di lieve entità.

In conclusione, si ritiene provata la violazione dell'art. 7-bis, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIDS. Tuttavia, in considerazione delle attenuanti sopra evidenziate, appare congrua



l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura minima, diminuita ai sensi dell'art. 31, comma 2 del regolamento di Giustizia.

Quanto alla posizione della ASD XXXXX, l'art. 2, comma 4, del Regolamento di Giustizia evidenzia: "Le predette associazioni e società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati."

Ciò posto, il Tribunale non può esimersi dal riconoscere tale responsabilità diretta, mitigata per le medesime motivazioni espresse per il Tesserato XXXXX.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, giudicando sul deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. **Sig. XXXXX**, tesserato **FIDESM n. XXXXX** e della **ASD XXXXX** cod XXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore,

1. **Dichiara** il **Sig. XXXXX**, responsabile della violazione dell'art 7-bis, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIDS [Regolamento_Giustizia.pdf].
2. **Dichiara** la **ASD XXXXX** cod 600289938, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile della violazione dell'art 2, comma 4,- del Regolamento di Giustizia FIDS [Regolamento_Giustizia.pdf]
3. **Infligge** ai medesimi la sanzione della sospensione dall'attività federale per giorni 25. (venticinque giorni)
4. **Dispone** la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale e alle parti per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Roma, nella sede del Tribunale Federale, in data 18/06/2026.

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Giovambattista Maggiorelli – Presidente

Avv. Francesco Cerotto – Vicepresidente

Avv. Antonio Castucci - Componente